



Imposta federale diretta Imposta preventiva

Berna, 8 febbraio 2023
WAS/TSD

Lettera-circolare

Tassi d'interesse 2023 fiscalmente riconosciuti su anticipi o prestiti in valute estere

La concessione di anticipi o prestiti senza interessi o a un interesse insufficiente a detentori di diritti di partecipazione o a terzi a loro vicini è equiparata a una prestazione valutabile in denaro. Ciò vale anche quando una società bonifica degli interessi ad un tasso più elevato della norma su crediti di detentori di diritti di partecipazione o di terzi a loro vicini. Queste prestazioni valutabili in denaro soggiacciono ai sensi dell'articolo 4 capoverso 1 lettera b della legge federale del 13 ottobre 1965 sull'imposta preventiva (LIP) e dell'articolo 20 capoverso 1 dell'ordinanza d'esecuzione del 19 dicembre 1966 sulla LIP (OIPrev) all'imposta preventiva del 35 % e sono da dichiarare spontaneamente con il modulo 102 entro trenta giorni dalla scadenza. L'imposta preventiva dovuta è da versare entro lo stesso termine. Gli stessi criteri valgono anche per l'imposta federale diretta per il calcolo delle prestazioni valutabili in denaro di società di capitali e di società cooperative (cfr. art. 58 cpv. 1 lett. b della legge federale del 14 dicembre 1990 sull'imposta federale diretta [LIFD]).

Per valutare se la remunerazione degli anticipi o prestiti erogati in valuta estera a detentori di diritti di partecipazione o a terzi a loro vicini o da detentori di diritti di partecipazione o da terzi a loro vicini è adeguata, l'Amministrazione federale delle contribuzioni (AFC), Divisione principale imposta federale diretta, imposta preventiva, tasse di bollo, si basa, **dal 1° gennaio 2023**, sui tassi d'interesse menzionati all'ultima pagina di questa lettera-circolare (valori indicativi). Gli stessi sono determinati da un lato sui tassi SWAP a 5 anni e dall'altro sulla rendita di investimenti a lungo termine quali obbligazioni emesse da società industriali.

I tassi d'interesse secondo la tabella sono applicabili come segue:

1. Per anticipi o prestiti a detentori di diritti di partecipazione o a terzi a loro vicini

Nel caso in cui il tasso d'interesse in valuta estera è inferiore al tasso d'interesse indicato nella lettera-circolare dell'AFC sui tassi d'interesse 2023 fiscalmente riconosciuti su anticipi o prestiti in franchi svizzeri del 7 febbraio 2023, allora deve essere almeno applicato il tasso d'interesse per i franchi svizzeri.

Questi tassi d'interesse sono validi per gli anticipi o i prestiti a detentori di diritti di partecipazione o a terzi a loro vicini nella misura in cui sono finanziati tramite fondi propri.

Se la società o la società cooperativa si è assunta dei debiti sui quali sono dovuti degli interessi, allora gli interessi sugli anticipi o prestiti a detentori di diritti di partecipazione o a terzi a loro vicini, sono da calcolare, fino all'importo dei finanziamenti ricevuti, sulla base dei tassi d'interesse dovuti sugli stessi ed eventuali costi (oneri propri) con un supplemento del ½ %. I tassi d'interesse applicati devono però corrispondere al minimo a quelli indicati nella presente lettera-circolare.

2. Per anticipi o prestiti da detentori di diritti di partecipazione o da terzi a loro vicini

Ai sensi di una soluzione „safe haven“, i tassi d'interesse seguenti valgono anche per i debiti in valuta estera, sui quali sono dovuti degli interessi. In maniera analoga alla lettera-circolare AFC sui tassi d'interesse 2023 fiscalmente riconosciuti su anticipi o prestiti in franchi svizzeri del 7 febbraio 2023, per i crediti d'esercizio (cifra 2.2) può essere applicato il medesimo spread (fino al controvalore di CHF 1 mio.: 2.25 %, rispettivamente 1.75 %; e a partire dal controvalore di CHF 1 mio.: 0.75 %, rispettivamente 0.50 %).

È tuttavia possibile far valere tassi d'interesse più alti sulla base del confronto con terze persone.

In ogni caso, bisogna giustificare economicamente il motivo per il quale non è stato assunto un debito in franchi svizzeri ad un tasso d'interesse più basso.

Per il calcolo degli interessi fiscalmente riconosciuti va pure preso in considerazione l'eventuale capitale proprio occulto esistente. A questo proposito si rinvia alla [Circolare AFC n. 6 dell'imposta federale diretta del 6 giugno 1997 concernente il capitale proprio occulto delle società di capitali e delle società cooperative \(art. 65 e 75 LIFD\)](#), che si applica anche in ambito di imposta preventiva e tasse di bollo.

3. Per la valutazione di aziende

Per quanto riguarda i tassi di capitalizzazione per la valutazione delle aziende, facciamo riferimento al numero marginale 60 della Circolare n. 28 della Conferenza Svizzera delle Imposte CSI «Istruzioni concernenti la valutazione dei titoli non quotati in borsa per l'imposta sulla sostanza» (pubblicata solo nella versione tedesca e francese), così come al relativo commentario.

Paese	Valuta	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Unione Europea	EUR	0.75	0.75	0.50	0.25	0.50	3.00
USA	USD	3.00	3.00	2.25	1.25	2.00	3.75
Australia	AUD	3.00	3.00	1.50	1.00	1.50	4.25
Brasile	BRL	n.a.	9.50	6.00	5.75	11.25	12.75
Bulgaria	BGN	1.00	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.
Canada	CAD	2.75	3.25	2.50	1.50	2.50	3.75
Ceca, Repubblica	CZK	1.75	3.00	2.50	1.50	3.00	5.50
Cina	CNY	3.50	4.25	3.75	3.75	3.75	3.00
Corea del Sud	KRW	2.50	2.50	2.00	2.00	2.00	3.25
Danimarca	DKK	0.75	1.00	0.75	0.50	0.50	3.25
Emirati Arabi Uniti	AED	3.25	3.25	2.75	2.00	2.50	4.00
Giappone	JPY	0.50	0.50	0.50	0.50	0.50	0.50
Gran Bretagna	GBP	1.75	1.75	1.50	1.00	1.25	5.25
Hong Kong	HKD	2.25	3.25	2.50	1.50	1.50	4.25
India	INR	n.a.	7.75	7.50	6.25	6.25	7.00
Israele	ILS	n.a.	1.25	n.a.	n.a.	1.25	3.25
Malaysia	MYR	4.25	4.25	4.00	3.00	3.50	3.75
Norvegia	NOK	1.75	2.50	2.50	1.50	1.50	3.50
Nuova Zelanda	NZD	3.00	3.00	1.50	1.00	2.25	4.75
Polonia	PLN	2.75	3.00	2.50	1.50	1.50	7.00
Romania	RON	4.50	4.50	n.a.	n.a.	4.50	n.a.
Russia	RUB	8.25	9.75	8.00	6.50	8.00	n.a.
Singapore	SGD	2.25	2.75	2.25	1.25	1.50	4.00
Sud Africa, Rep. del	ZAR	7.50	8.50	7.75	5.75	6.50	8.75
Svezia	SEK	0.75	1.00	0.75	0.75	1.00	3.25
Tailandia	THB	2.50	2.50	2.00	1.50	1.50	3.00
Ungheria	HUF	1.50	1.50	1.50	2.00	3.50	11.00

Leggenda:

n.a.: not available (non disponibile)

Divisione Controllo Esterno



Regula Walser Hofstetter
La capa